

**EUREKA! VENTURE SGR S.P.A.**

**GESTORE EuVECA**

**MANUALE DELLE PROCEDURE INTERNE  
SEZIONE XII**

**Whistleblowing**

**EUREKA! Venture SGR Spa**

Milan Office: Via Manfredo Camperio 4/A, 20123 MI

Rome Office: Via Marsala 29/H, 00185 RM

Registered Office: Via Manfredo Camperio 4/A, 20123 MI  
info@eurekaventure.it

C.F./P.Iva: 10745570969

REA MI - 2553998 Cap. Soc. €50.000

Albo delle SGR ex art. 35 TUF - Sez. Gestori FIA n.180

Registro dei Gestori Italiani EuVECA ex art.4 TUF n.16.

[www.eurekaventure.it](http://www.eurekaventure.it)

## INDICE

1. Premessa.....	3
2. Definizioni .....	3
3. Destinatari .....	5
4. Adozione, diffusione e aggiornamento .....	5
5. Oggetto della segnalazione .....	6
6. Modalità di segnalazione .....	6
6.1 Segnalazione interna .....	6
6.1.1 <i>Soggetto preposto alla ricezione, esame e valutazione della segnalazione</i> .....	7
6.1.2 <i>Gestione della segnalazione</i> .....	8
6.1.3 <i>Relazione annuale</i> .....	8
6.2 Segnalazione esterna .....	8

N° rev.	Data	Descrizione della modifica	Par. modificati
1	4/06/2021	Creazione della sezione Whistleblowing estrapolando il contenuto relativo al sistema interno di segnalazione già presente nella Sezione VIII antiriciclaggio e integrandola con i canali esterni per i reati di Market Abuse	Istituita ex novo
2	15/12/2023	Aggiornamento in seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 24/2023 e allo split della FUC	NA

## 1. Premessa

Il legislatore comunitario ha previsto l'introduzione di sistemi interni di segnalazione delle violazioni nell'ambito della Direttiva (UE) 2016/1034 che ha modificato la direttiva 2014/65/UE (MiFid II) relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Tali disposizioni sono state recepite dal legislatore italiano nel Testo Unico della Finanza (TUF) (cfr. art. 4 undecies e duodecies), con l'introduzione delle indicazioni in materia di whistleblowing e recepite dalla Banca d'Italia con il Regolamento del dicembre 2019 (come successivamente modificato e integrato).

Tale disciplina ha stabilito che gli intermediari debbano adottare procedure specifiche per consentire al personale di segnalare, al proprio interno, gli atti o i fatti che possono costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività svolta, nonché del Regolamento (UE) n. 596/2014, in riferimento alla quale restano ferme le modalità di segnalazione già previste e adottate dalla Società.

La materia del whistleblowing è stata inoltre riformata, nel settore pubblico e in quello privato, da ultimo, dal D. Lgs 10 marzo 2023 n. 24 che, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, ha riformato la normativa del settore pubblico e privato in materia di segnalazione di condotte illecite.

La Società intende promuovere una cultura aziendale caratterizzata da comportamenti corretti ed etici. Per queste ragioni la SGR riconosce l'importanza di disciplinare la Segnalazione di Comportamenti Illegittimi (*i.e.* Whistleblowing) ossia violazioni - potenziali o effettive - delle disposizioni normative.

Si precisa che, qualora venisse istituito l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01, la presente Sezione sarà sottoposta a revisione, anche al fine ricomprendere le segnalazioni relative a tutti i reati mappati nel Modello Organizzativo.

## 2. Definizioni

Ai fini della presente Procedura valgono le seguenti definizioni:

- **APCO:** Area Amministrazione, Pianificazione e Controllo & Operations;
- **Codice Etico:** insieme dei valori, dei principi e degli impegni a cui la Società si ispira e dai quali derivano i propri modelli di Condotta, parte integrante del Modello. In particolare, (i) legalità; (ii) onestà, correttezza, condivisione; (iii) imparzialità; (iv) trasparenza e rispetto della concorrenza;
- **Contesto Lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte dai Destinatari della Procedura e attraverso le quali si acquisiscono informazioni sulle Violazioni;
- **Destinatari:** le persone fisiche indicate all'art. 3 della Procedura;
- **Facilitatore:** la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione operante nel Contesto Lavorativo del Segnalante;
- **Riscontro:** comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione;

- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o denunciante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- **Segnalante:** la persona fisica che effettua la Segnalazione e purché rientrante tra i Destinatari della Procedura;
- **Segnalato o Persona Coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione e a cui si attribuisce la Violazione;
- **Segnalazione:** l’informazione, scritta o orale, riguardante Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nella Società, compresi i fondati sospetti, nonché le informazioni riguardanti condotte volte ad occultare le Violazioni;
- **Segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna messo a disposizione da ANAC (<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>);
- **Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali di segnalazione interna messi a disposizione dalla SGR.
- **Violazione/i:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l’integrità della Società e che consistono in:
  - o Violazioni di disposizioni normative nazionali quali:
    - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
    - condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (reati presupposto a titolo esemplificativo: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  - o Violazioni di disposizioni normative europee:
    - illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
    - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;

- atti od omissioni che ledono il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione;
- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il Segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- i fondati sospetti su quanto sopra descritto.

### 3. Destinatari

La presente Procedura ha lo scopo di regolamentare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni, anche in forma anonima o confidenziale, effettuate dai seguenti Destinatari, esclusivamente nell'ambito del Contesto Lavorativo:

- lavoratori subordinati della Società, intesi quali: i lavoratori subordinati (sia lavoratori *full-time* che *part-time*) i lavoratori a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, i lavoratori somministrati, gli apprendisti, i lavoratori con contratto di lavoro accessorio e i lavoratori che eseguono prestazioni occasionali;
- lavoratori autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società e che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- volontari e tirocinanti che svolgono la propria attività presso la Società;
- azionisti della Società;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto, presso la Società (Amministratori, componenti del Collegio Sindacale, componenti dell'Organismo di Vigilanza, agenti o procuratori con rappresentanza, ecc.)

La Procedura si applica ai Destinatari:

- anche se il rapporto giuridico non è ancora iniziato e le informazioni relative alla Violazione sono state acquisite in fase di selezione o nelle fasi pre-contrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, purché le informazioni sulle Violazioni siano state acquisite nel Contesto Lavorativo.

### 4. Adozione, diffusione e aggiornamento

La presente Procedura è adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società conformemente alle norme e prassi interne e potrà essere oggetto di aggiornamento secondo le medesime norme e prassi interne.

La Procedura sarà diffusa e implementata all'interno dell'organizzazione della Società attraverso apposita comunicazione e sarà accessibile in formato elettronico, nella Homepage del sito internet della Società: <https://www.eurekaventure.it/>

L'APCO:

- informa dell'adozione della presente Procedura tutto il personale della Società;
- fermo quanto indicato al capoverso che precede, assicura, per quanto di competenza, la divulgazione della Procedura a tutti i soggetti terzi Destinatari della stessa.

L'iter sopra descritto è adottato altresì per le successive revisioni, integrazioni o aggiornamenti della Procedura.

## 5. Oggetto della segnalazione

Oggetto della Segnalazione possono essere solo ed esclusivamente le Violazioni.

Non possono essere oggetto di Segnalazione le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate a un interesse di carattere personale del Segnalante e che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro o al proprio rapporto di lavoro con figure gerarchicamente sovraordinate.

## 6. Modalità di segnalazione

Le segnalazioni possono essere fatte attraverso uno qualsiasi dei canali nel seguito descritti.

### 6.1 Segnalazione interna

La segnalazione delle violazioni può essere effettuata da parte dei **Segnalanti**.

La SGR, pertanto, ha definito adeguati canali di comunicazione per la ricezione, l'analisi ed il trattamento delle segnalazioni e garantisce, allo stesso tempo, un ambiente di lavoro in cui i Segnalanti possano segnalare Comportamenti Illegittimi all'interno della Società.

Al fine di garantire la tutela della riservatezza dei Segnalanti (i.e. *whistleblower*), le segnalazioni sono ricevute, esaminate e valutate attraverso canali specifici, autonomi e indipendenti che esulano dalle ordinarie linee dei flussi informativi.

La procedura relativa all'invio e alla ricezione delle segnalazioni è finalizzata a garantire:

- *lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente*  
La SGR ha istituito due canali riservati (vedi Par. 2.1 e 2.2) dedicati alle segnalazioni di Whistleblowing e con accesso limitato al solo soggetto responsabile per la procedura (*vedi infra*);
- *l'adeguata tutela del soggetto che effettua le segnalazioni contro azioni ritorsive, discriminatorie o comunque sleali, conseguenti la segnalazione*

In linea con le disposizioni normative, il Segnalante è tutelato contro azioni ritorsive conseguenti alla segnalazione; tutela che si concretizza attraverso: i) l'adozione di strumenti volti ad assicurare la riservatezza del Segnalante e, al tempo stesso, ii) il monitoraggio da parte del CdA della SGR circa la corretta applicazione del sistema di Whistleblowing. La legge proibisce esplicitamente le rappresaglie e sancisce l'importanza di fornire un'efficace protezione dei segnalanti per impedire che gli stessi vengano sospesi, degradati e intimiditi o che affrontino altre forme di ritorsione. È prevista la nullità

del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante e sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del Codice Civile, nonché qualsiasi misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

- *la riservatezza dei dati personali del soggetto segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i provvedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto di segnalazione*

La SGR affida la responsabilità della ricezione delle segnalazioni nonché il processo di valutazione al Dott. Francesco Cuzzocrea, legale rappresentante della società di consulenza a cui è esternalizzata la Funzione di Compliance (di seguito il “**Responsabile del Procedimento di Whistleblowing**”).

Nel caso in cui il Segnalante abbia il ragionevole sospetto che sia stata commessa una violazione o possa configurarsi un comportamento illegittimo circa i reati di cui in premessa/definizioni, è tenuto ad effettuare una segnalazione, che deve essere circostanziata e deve riguardare fatti o atti rilevanti che possono costituire una violazione delle disposizioni.

La segnalazione può essere inoltrata:

- firmata dal segnalante, che riporta il proprio nome alla fine della segnalazione, oppure
- in forma anonima, in questo caso sarà presa in considerazione solo se sufficientemente precisa e circostanziata di elementi che rendano possibile la comprensione della fattispecie e il conseguente avvio di una indagine;

In ogni caso la segnalazione deve contenere obbligatoriamente la società di riferimento.

Al fine di permettere al Segnalante l'invio della segnalazione nelle modalità precedentemente descritte, la SGR ha attivato un'apposita piattaforma fornita da DigitalPA S.r.l. L'accesso alla piattaforma di segnalazione avviene tramite link riportato nel sito aziendale.

La piattaforma permette l'invio della segnalazione, in formato sia scritto che orale, con la possibilità di integrare la segnalazione con ulteriori documenti (es. immagini, video). Il segnalante può inoltre decidere di effettuare la segnalazione in modo anonimo, non riportando i propri dati o alterando la voce al momento della registrazione della segnalazione orale.

In seguito all'invio della segnalazione al Responsabile del Procedimento di Whistleblowing, il Segnalante può monitorare la stessa o comunicare con il Responsabile tramite la piattaforma stessa.

La pagina di segnalazione è disponibile su mobile, tablet e desktop. Tutte le funzionalità sono disponibili da tutti i tipi di dispositivo.

### **6.1.1** *Soggetto preposto alla ricezione, esame e valutazione della segnalazione*

Il Responsabile del Procedimento di Whistleblowing è individuato quale soggetto responsabile per la procedura di Whistleblowing, incaricato di ricevere ed esaminare le segnalazioni, al fine di valutare se le stesse rientrano nelle fattispecie previste.

Il Responsabile del Procedimento di Whistleblowing, in virtù delle attribuzioni conferite in ambito Whistleblowing ha l'obbligo di garantire la confidenzialità delle informazioni ricevute e dell'identità del segnalante. Qualora, invece, la segnalazione riguardi il Responsabile del Procedimento di Whistleblowing, la SGR ha previsto un canale alternativo e il segnalante potrà rivolgersi al Presidente del CS Dott. Filippo Berneri. Anche in questo caso la segnalazione è veicolata tramite la piattaforma.

### **6.1.2 Gestione della segnalazione**

Una volta ricevuta la segnalazione, il Responsabile del Procedimento di Whistleblowing rilascia al Whistleblower, entro 7 giorni, un avviso di ricezione della segnalazione, ed effettua un esame preliminare e, in presenza di elementi sufficienti ad evidenziare la fondatezza di una violazione, avvia le indagini interne ossia l'esecuzione delle verifiche, avendo accesso a tutte le informazioni aziendali e operando in modo indipendente. Il Responsabile del Procedimento di Whistleblowing può avvalersi di consulenti esterni per materie che non rientrano nelle proprie specifiche competenze, adottando le opportune cautele in tema di riservatezza e tutela dei dati personali trattati.

Al termine delle indagini, il Responsabile del Procedimento di Whistleblowing redige un verbale con l'iter degli accertamenti, le prove raccolte e le conclusioni cui si è giunti in merito alla presunta violazione e la trasmette al CdA, che sulla base delle evidenze e a seguito delle dovute valutazioni emetterà le relative raccomandazioni, e, se del caso, potrà applicare provvedimenti disciplinari.

Il Responsabile del Procedimento di Whistleblowing deve fornire un primo riscontro al Whistleblower entro 3 mesi dalla ricezione della segnalazione.

Il Responsabile del Procedimento di Whistleblowing, anche per il tramite della piattaforma, provvede alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle fasi del processo di valutazione. I luoghi e le modalità di conservazione della documentazione devono essere idonei a garantire l'integrità, la reperibilità e l'accessibilità da parte delle funzioni aziendali competenti e/o di soggetti terzi autorizzati. I tempi previsti per la conservazione della documentazione è di 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura

### **6.1.3 Relazione annuale**

Il Responsabile del Procedimento di Whistleblowing ovvero il Presidente del CS laddove la segnalazione abbia riguardato il Responsabile del Procedimento di Whistleblowing stesso, relazionano annualmente in CdA in merito alle risultanze delle attività svolte a seguito delle segnalazioni ricevute.

## **6.2 Segnalazione esterna**

Le Segnalazioni possono essere fatte anche attraverso canali di Segnalazione esterni di seguito indicati.



**Piattaforma dell'ANAC**, all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> o nelle diverse modalità indicate da ANAC stessa sulla web page <https://www.anticorruzione.it/>

La Segnalazione esterna è ammessa quando, alternativamente:

- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione attraverso il canale interno, ma la stessa non ha avuto seguito, in quanto il Segnalante non ha ricevuto l'avviso di ricezione della Segnalazione e/o informazioni sulla gestione della Segnalazione;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una Segnalazione attraverso il canale interno, alla stessa non sarebbe dato seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una Segnalazione attraverso il canale interno si esporrebbe a rischi di Ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

**Canali CONSOB:** il “TUF” inoltre prevede alcune norme specifiche concernenti il Whistleblowing Esterno” (disciplinato dall’art. 4-duodeces). In particolare è stato introdotto il c.d. whistleblowing anche con riferimento agli ambiti normativi regolati da MiFID II, consentendo al personale degli intermediari (fra cui le SGR) di segnalare direttamente all’Autorità violazioni delle norme del TUF e delle norme UE direttamente applicabili di cui siano venuti a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, fornendo così un ulteriore strumento di controllo e supervisione utile ad intercettare qualunque comportamento posto in essere in violazione della normativa in materia di servizi d’investimento. In conformità all’art. 4-duodecies del TUF, la Consob ha attivato tre nuovi canali (i.e. telefonico, posta elettronica, posta cartacea) dedicati alla ricezione immediata, anche in forma anonima, da parte del personale dei soggetti vigilati (tra cui le SGR) di tali segnalazioni. Per maggiori informazioni cfr. <http://www.consob.it/web/area-pubblica/wistleblowing-ricezione-segnalazioni>.

**Canali Banca d'Italia:** due canali telematici dedicati alla ricezione delle segnalazioni aventi a oggetto esclusivamente possibili violazioni normative o presunte irregolarità gestionali riscontrate presso intermediari vigilati. I dipendenti e i collaboratori degli intermediari potranno inviare le segnalazioni (c.d. whistleblowing) alla casella di posta elettronica [whistleblowing-vigilanza@bancaditalia.it](mailto:whistleblowing-vigilanza@bancaditalia.it), o, in alternativa, tramite posta ordinaria secondo le modalità descritte nella sezione dedicata del sito web. In conformità alla normativa in materia (art. 52-ter TUB, art. 4-duodecies TUF e legge 30 novembre 2017, n. 179), la Banca d'Italia assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante.

Chi non è dipendente o collaboratore di un intermediario vigilato potrà inviare le segnalazioni alla casella di posta elettronica [segnalazioniazionali-vigilanza@bancaditalia.it](mailto:segnalazioniazionali-vigilanza@bancaditalia.it) o, in alternativa, via posta ordinaria secondo le modalità descritte nella sezione dedicata del sito web.

Per la clientela che intenda invece segnalare problemi nella propria relazione commerciale con un intermediario sono previsti strumenti diversi, specificamente dedicati alla tutela dei consumatori di servizi bancari e finanziari: l'esposto del cliente e il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per conoscere queste forme di tutela è possibile consultare le pagine dedicate [cliccando qui](#).

Per approfondimenti e ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione dedicata del sito al seguente indirizzo: <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/whistleblowing/index.html>.

**Divulgazione Pubblica**: l'Articolo 15 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, prevede la possibilità per il Segnalante di effettuare una divulgazione pubblica. Il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, beneficiando delle medesime protezioni previste dal Decreto, se al momento della divulgazione stessa, in caso in cui si verificano una delle seguenti condizioni:

- la persona Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna alla quale non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti;
- la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.